n. 1023-1/2024 R.G.A.C.

TRIBUNALE DI TRENTO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Luca Perilli	Presidente relatore
dott. Massimo Rigon	Giudice
dott.ssa Enrica Poli	Giudice

nel procedimento promosso da

codice [redacted]V, nato il 23.04.2001 a El Kelaa des Sraghna (Marocco), residente in Via al Desert n. 1 Trento (TN), rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Svetlana Turella del Foro di Rovereto, con studio in Rovereto Corso Rosmini n. 84;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

ex art. 35 bis comma 4 decreto legislativo n.25/2008 (e successive modifiche) sull'istanza di sospensione degli effetti della decisione, emessa il 26.02.2024 dalla Commissione territoriale di Verona e notificata al ricorrente il 11.04.2024 di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza per la per la provenienza del ricorrente da Paese di origine sicuro.

Il Collegio,

sentito il relatore

OSSERVA

quanto segue.

Con ricorso *ex* art. 35 D. Lgs. 25/2008 depositato il 24.04.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale di Trento - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione al provvedimento del 26.02.2024, notificato al ricorrente il 11.04.2024, con cui la Commissione territoriale di Verona ha respinto la sua domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza perché proposta da un richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro (il Marocco).

Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, perché la Commissione non ha rispettato i termini della procedura accelerata.

§ L'istanza di sospensione è fondata per le seguenti ragioni.

Ai sensi dell'art. 35 *bis* comma 3 del D.Lgs. 25/2008 "*La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto (..) c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis*". Nella decisione, la Commissione territoriale ha richiamato questa norma con riferimento all'art. 28 ter comma 1 lettera b) perché il richiedente proviene e da un Paese designato di origine sicuro" (nel caso di specie il Marocco).

Tale decisione può, in base alla legge, essere assunta solo all'esito di una procedura accelerata.

La procedura accelerata è caratterizzata da alcuni elementi essenziali, secondo la legge.

A) Innanzitutto, in base all'articolo 28 D. Lgs. 25/2008, primo comma, "Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis". Quindi: "La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente". Questa informativa è elemento essenziale della procedura accelerata, perché dall'adozione della stessa discendono conseguenze fortemente pregiudizievoli per il diritto di difesa del richiedente ("inversione dell'onere della prova" ex articolo 9 del D.lgs. 25/2008 nel caso di "Paese di origine sicuro e comunque termine ridotto a 15 giorni per contestare la decisione di diniego) e per il suo diritto sostanziale a rimanere sul territorio dello Stato in attesa della decisione. La Commissione ha pertanto il dovere di informare espressamente il ricorrente circa l'onere di allegazione a lui richiesto dalla legge, per superare la presunzione di sicurezza del Paese di origine, circa il ridotto termine per l'impugnativa e dell'assenza di effetto sospensivo automatico in caso di dinego, oltre che del suo diritto a beneficiare delle specifiche garanzie previste in termini generali per i richiedenti asilo (art. 10 del D. Lgs. 25/2008).

B) In secondo luogo, l'articolo 28 bis secondo comma del D. Lgs. 25/2008, regola in modo netto i termini della procedura: "La Commissione territoriale (...) entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni". Questi termini, ai sensi del comma terzo della stessa norma, possono essere superati "per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi", a condizione che la

Commissione informi il richiedente (e la Questura) del ritardo. Anche in questo caso si tratta di un'informativa posta a tutela del diritto di difesa del ricorrente.

C) In terzo luogo, l'adozione della procedura accelerata presuppone che il richiedente non abbia allegato la "sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso" (articolo 9 comma 2 bis del D. Lgs. 25/2008).

Con riferimento ai termini della procedura risulta dai documenti prodotti dal ricorrente (verbale di audizione e provvedimento impugnato) che la seduta della Commissione si è svolta il 9 agosto 2023 e la decisione è stata assunta il 26 febbraio 2024, con ampia violazione dei termini di procedura e senza nessun avviso per il richiedente.

La decisione della Commissione territoriale, a dispetto del suo dispositivo è pertanto una decisione assunta nell'ambito di una procedura ordinaria, con la conseguenza dell'applicazione della regola generale dell'articolo 3 dell'art. 35 bis del D. Lgs. 25/2008 della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione negativa.

Della questione sono state investite le Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Bologna che si sono pronunciate con sentenza R.G.N. 11399/2024 del 30 gennaio 2024 pubblicata il 29 aprile 2024. Va qui richiamato il seguente passaggio della motivazione, con cui la Corte ha affermato che (punto 33) "al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, (...) posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così "manifesta", occorrendo accertamento o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale". Nel dispositivo la Corte di cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto: "in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della

procedura ordinaria e il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale".

Nel caso in esame, all'omessa osservanza dei termini della procedura accelerata da parte della Commissione Territoriale consegue la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, che non occorre pertanto sospendere.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, perché l'efficacia esecutiva del diniego di protezione è automaticamente sospesa per mancato rispetto dei termini della procedura accelerata da parte della Commissione territoriale.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024

Il Presidente estensore

dott. Luca Perilli